



COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI PROCEDIMENTI DI
AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E
SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA**

*Approvato con deliberazione C.C. n.25 del 25/03/2002
Modificato con delibera C.C. n.57 del 28/09/2004*

INDICE

CAPO 1 - GENERALITA'

- ART.1.1 Finalità del Regolamento
- ART.1.2 Definizioni
- ART.1.3 Importo appalto
- ART.1.4 Esclusioni
- ART.1.5 Programmazione
- ART.1.6 Rinnovo
- ART.1.7 Revisione periodica del prezzo

CAPO 2 - NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'

- ART.2.1 Bando di gara
- ART.2.2 Bando di gara indicativo

CAPO 3 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- ART.3.1 Sistemi di affidamento
- ART.3.2 Trattativa privata mediante gara informale
- ART.3.3 Trattativa privata senza gara informale
- ART.3.4 Contenuto della proposta contrattuale e atti successivi in caso di trattativa privata
- ART.3.5 Criteri relativi alle forniture tecnologiche

CAPO 4 - NORME FINALI

- ART.4.1 Norme abrogate
- ART.4.2 Pubblicità del Regolamento
- ART.4.3 Rinvii
- ART.4.4 Rinvio specifico
- ART.4.5 Rinvio dinamico

CAPO 1 - GENERALITA'

Art.1.1 Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le forniture di beni e servizi il cui valore di stima sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario e cioè, inferiore al controvalore in EURO di 200.000 DSP, IVA esclusa.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente sono compresi gli eventuali lavori di installazione delle relative forniture.
3. In applicazione della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, resta comunque salvo che quando la fornitura abbia per oggetto beni o servizi oggetto di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, per procedere ad acquisti in maniera autonoma, devono essere adottati, come base d'asta al ribasso, i prezzi delle citate convenzioni.
In tal caso, gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio della funzione di controllo.

Art.1.2 Definizioni

1. Sono ammesse e disciplinate col presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 1, tutte le spese inerenti:
 - a) forniture di beni necessari per svolgere la attività istituzionale della Amministrazione Comunale;
 - b) fornitura e posa di beni necessari a svolgere la attività istituzionale della Amministrazione Comunale quando le opere necessarie per la posa non siano prevalenti o stravolgenti della sola attività di fornitura. In caso contrario si applicano le norme relative ai lavori pubblici.
 - c) fornitura di servizi e noli necessari a svolgere l'attività istituzionale della Amministrazione Comunale.

Art.1.3 Importo di appalto

1. Ai fini del calcolo dell'importo di appalto si applicano i seguenti criteri:
 - a) per i contratti a durata determinata l'importo a base di appalto è dato dall'importo annuo moltiplicato per gli anni di durata contrattuale;
 - b) per i contratti a durata determinata, ma con importo annuo presunto, l'importo a base di appalto è dato dall'importo annuo stimato moltiplicato per il numero di anni di durata contrattuale;
 - c) per i contratti a durata non determinabile l'importo a base di appalto è dato dall'importo mensile moltiplicato per 48 mesi;
 - d) per i contratti per i quali è prevedibile un successivo rinnovo l'importo a base di appalto è dato dall'importo complessivo di tutto il periodo, eventualmente ponendo come riferimento il valore reale dei contratti analoghi conclusi nell'ultimo esercizio;
 - e) per i contratti aventi ad oggetto forniture omogenee, anche se conclusi per lotti distinti, l'importo a base di appalto è dato dal valore complessivo delle forniture dei diversi lotti;

f) per i contratti che prevedano espressamente delle opzioni, l'importo a base di appalto è dato dalla somma dell'acquisto e dell'opzione.

Art.1.4 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli acquisti di beni e servizi in economia, oggetto di apposita regolamentazione, e le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti.

Art.1.5 Programmazione

1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici, il Responsabile del procedimento formula, entro il mese di settembre di ogni anno, un fabbisogno presunto, per l'anno successivo, calcolato nella percentuale massima dell'80% della media delle quantit... di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi.
2. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rappresentare le esigenze, al fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno presunto di cui al comma precedente.

CAPO 2 NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Art.2.1 Bando di gara

1. Salvo i casi di cui ai successivi artt. 3.2 e 3.3, l'Amministrazione manifesta l'intenzione di aggiudicare una fornitura mediante un bando di gara.
2. Il risultato della gara va comunicato con apposito avviso.
3. I bandi e gli avvisi relativi alle gare di appalto verranno pubblicati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque, in ogni caso, per almeno 30 giorni all'albo pretorio.

Art.2.2 Bando di gara indicativo

1. L'Amministrazione, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, comunica nelle forme previste dall'art. 6 del D.P.R. 537/1994, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, che intende aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.

CAPO 3 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.3.1 Sistemi di affidamento

1. Nell'aggiudicare le forniture, l'Amministrazione provvede, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del vigente regolamento dei contratti, mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata solo quando è ammissibile a' sensi degli artt.3.2 e 3.3 del presente regolamento.
2. L'Amministrazione può ricorrere alla licitazione privata ed all'appalto concorso in casi debitamente motivati. In particolare, tali forme sono giustificate:
 - a) dalla necessità di rispettare un equilibrio fra il valore della fornitura ed i costi della procedura;
 - b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire.
3. La scelta del sistema di affidamento, nell'ambito delle norme vigenti in materia, è di competenza dell'Ufficio competente per legge.

Art.3.2 Trattativa privata mediante gara informale

1. Possono essere affidate a trattativa privata, mediante gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre ditte, forniture:
 - quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che ove di sperimentassero andrebbero deserti;
 - quando l'urgenza delle forniture e degli acquisti sia obiettivamente tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - quando si tratti di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata in relazione alla necessità di rispettare un equilibrio fra il valore dell'appalto ed i costi della procedura;
 - quando ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente eseguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
2. Il ricorso a tale procedura va congruamente motivato nella determinazione a contrattare

Art.3.3 Trattativa privata senza gara informale

1. Possono essere affidate a trattativa privata senza gara informale, con determinazione congruamente motivata, forniture:
 - a) quando la gara informale sia andata deserta o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentasse andrebbe deserta;
 - b) quando si tratti di beni, la cui produzione è garantita da privata industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - d) quando l'urgenza delle forniture e degli acquisti sia obiettivamente tale da non consentire l'indugio della gara informale in ragione di eccezionale urgenza risultanti da avvenimenti

- imprevedibili per il Comune e non imputabili ad esso. In tal caso la fornitura deve essere limitata all'importo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza;
- e) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente od all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi il Comune ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - f) quando l'esecuzione della fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - g) quando si tratti di forniture complementari non considerate nel contratto originario e che siano rese necessarie da circostanze imprevedute per l'esecuzione della fornitura, a condizione che siano affidate allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente ed economicamente separate dalla prestazione principale, ovvero, benchè, separabili, che siano strettamente necessarie per il completamento della fornitura e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
 - h) quanto si tratti di forniture di importo inferiore a Euro 15.000 al netto dell'I.V.A.
2. I soggetti ai quali sono affidati le forniture e/o i servizi a trattativa privata devono possedere i requisiti di legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
 3. Nessuna fornitura o servizio può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

Art.3.4 Contenuto della proposta contrattuale e atti successivi in caso di trattativa privata

1. Nel caso di trattativa privata, la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera od altro atto(fax, telegramma, ecc....) deve contenere:
 - a)l'indicazione degli interventi da realizzare;
 - b)le modalità di scelta del contraente;
 - c)le caratteristiche tecniche;
 - d)le modalità di esecuzione;
 - e)eventualmente la somma massima messa a disposizione dall'Amministrazione;
 - f)l'informazione circa l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nel caso che la ditta venga meno ai patti concordati;
2. Per quanto riguarda gli atti successivi all'aggiudicazione, si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 7 – 8 –9 del regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia.

Art.3.5 Criteri relativi alle forniture tecnologiche

1. Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche in relazione a prodotti ad alto contenuto tecnologico sono tenute ad invitare alla gara le imprese che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni.

CAPO 4 NORME FINALI

Art.4.1 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.4.2 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento , a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.4.3 Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione:
 - a)norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - b)lo Statuto comunale;
 - c)i Regolamenti comunali

Art.4.4. Rinvio specifico

- 1 Per quanto non espressamente e diversamente previsto dal presente regolamento, trova applicazione il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573

Art.4.5 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di carattere sopraordinato.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.